



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"E. S. Piccolomini"

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale "E. S. Piccolomini" (Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008

Liceo Artistico "D. Buoninsegna" (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale "S. Caterina da Siena" (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA – Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521

Prot.n.5912/04-08

Siena, 05 settembre 2017

Alle Famiglie

Al Personale

Agli Atti

Al Sito web

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie - Disposizioni

Si comunica alle SS.LL. che il Decreto Legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito in Legge il 28 luglio 2017, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale nazionale" relativo a ciascun anno di nascita, reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link www.salute.gov.it/vaccini, sono:

1. Anti-poliomielitica
2. Anti -difterica
3. Anti -tetanica
4. Anti -epatite B
5. Anti -pertosse
6. Anti -Haemophilus influenzae tipo B
7. Anti -morbillo
8. Anti -rosolia
9. Anti -parotite
10. Anti -varicella.

L'obbligatorietà per ciascuna delle ultime quattro vaccinazioni è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e sulle coperture vaccinali raggiunte.

A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono quattro che il Decreto prevede ad offerta attiva e gratuita, ma senza obbligo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, da parte di Regioni e Province autonome:

- Anti-meningococcica B
- Anti -meningococcica C
- Anti -pneumococcica
- Anti -rotavirus.

Sono esonerati dall'obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

Il vaccino è posticipato:

- quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre;
- per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente Scolastico per l'iscrizione a scuola è tenuto a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica, la presentazione dei seguenti dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

1. Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, i genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare:
 - a. **Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, previste dal decreto-legge in base all'età:** attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si intende copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione. In alternativa alla predetta documentazione, i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da compilare utilizzando l'Allegato I.
 - b. **Copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente:** detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi e tale richiesta consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi). In alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato I), il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
2. In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
 - a. **Idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento:** Attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b. **Idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale:** Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.

I genitori/tutori/affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta di cui ai punti 1.a., 2.a., 2.b. non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali.

Le dichiarazioni/documentazioni di cui sopra dovranno essere consegnate in Segreteria di Istituto-Ufficio Didattica entro le date di seguito riportate, previste per l'anno scolastico 2017/2018:

- entro il 11 settembre 2017: scuola dell'infanzia e sezioni primavera (asili nido);
- entro il 31 ottobre 2017: scuole degli altri gradi di istruzione, in particolare scuola secondaria di secondo grado;
- entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata entro il 31 ottobre 2017 la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato I, deve essere presentata la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali.

La mancata presentazione, nei termini sopra previsti, della documentazione richiesta:

- costituisce requisito di accesso, per l'a.s.2017/18, agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, per cui i bambini da 0 a 6 anni non potranno accedere a dette scuole;
- non costituisce requisito di accesso alla scuola, ossia non determina la decadenza dell'iscrizione o la possibilità di partecipare agli esami, per gli altri gradi di istruzione, in particolare per la scuola secondaria di secondo grado: dunque gli alunni da 6 a 16 anni potranno accedere a scuola, ma ai genitori/tutori/affidatari sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie indicate di seguito, con eventuale successiva segnalazione al tribunale dei minori.

In entrambi i casi il Dirigente Scolastico dovrà segnalare la mancata presentazione della documentazione alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini sopra indicati.

L'ASL avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, ovvero contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta nei confronti dei genitori/tutori/affidatari l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

In merito alla formazione delle classi, i minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente e tenuto conto delle problematiche di carattere organizzativo, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I Dirigenti Scolastici comunicano all'ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due o più minori non vaccinati. Per l'a.s.2017/2018 tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi, successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la predetta disposizione normativa.

Dall'anno scolastico 2019/2020 è prevista una semplificazione nella procedura di acquisizione della documentazione vaccinale, attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola sino a sedici anni di età direttamente alla ASL territorialmente competente.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge (06/08/17), gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. Gli operatori scolastici, docenti e A.T.A., potranno rendere tale dichiarazione utilizzando l'Allegato 2, da consegnare in Segreteria-Ufficio Personale entro il 6 di novembre 2017.

Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvieranno, per l'a.s.2017/18 iniziative di formazione del personale docente e iniziative di educazione degli alunni e degli studenti, sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.

A fini informativi volti alle famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul Sito Istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.

Sul Sito Istituzionale www.piccolominisiena.it, nella sezione "Area Salute e Sicurezza" sono reperibili, per maggiori dettagli in merito, i seguenti documenti:

1. Testo del Decreto-Legge 7 giugno 2017, n.73, (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n.130 del 7 giugno 2017), coordinato con la Legge di conversione 31 luglio 2017, n.119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515) (GU n.182 del 5-8-2017).
2. Tutorial del Ministero della Salute: Il «Decreto-Legge prevenzione vaccinale» a seguito della conversione in Legge da parte del Parlamento (28 luglio 2017).
3. Circolare Ministeriale Prot.n.1622, 16/08/2017.
4. Circolare Ministeriale Prot.n.1679, 01/09/2017.



ALLEGATI:

1. Allegato1-Modello di Autocertificazione (genitori/tutori/affidatari).
2. Allegato2- Modello di Autocertificazione (personale scolastico).